

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY
COLORNO 1975 SRL SSD IN DATA 21 DICEMBRE 2020**

Il Giudice Sportivo,

visto il ricorso ex art. 57 del Regolamento di Giustizia, notificato a mezzo PEC in data 21 dicembre 2020 da parte del RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, in persona del Presidente pro tempore, il signor Mario PADOVANI, in relazione ad un fatto violento occorso al proprio tesserato signor Massimiliano CHIAPPINI in occasione della gara di Peroni Top 10, RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD- RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, del 19 dicembre 2020, completo di video clip e senza riserva di motivi;

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia ed inviata in pari data l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL;

Vista la memoria difensiva della società RUGBY VIADANA 1975 SSD ARL, depositata a mezzo PEC in data 22 dicembre 2020;

Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

Il RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, con il proprio ricorso, evidenzia come *"...e più precisamente al 19' minuto del secondo tempo, in una fase di gioco di ruck, il giocatore CAILA Adolfo, n. 4 del Rugby Viadana 1970, nei confronti del giocatore Chiappini Massimiliano, n. 5 del Rugby Colorno, ha effettuato un intervento di gioco pericoloso, colpendo con il proprio gomito sinistro la zona del volto del Chiappini. Il giocatore Chiappini Massimiliano è stato portato fuori dal campo con l'aiuto del personale medico della Assistenza Pubblica di Colorno, e poi portato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma (alleghiamo referto ospedaliero), e prova video dell'accaduto"*.

Nel resistere alle doglienze della ricorrente la difesa del RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL si incentrava sulle seguenti considerazioni *"....premesse che siamo veramente dispiaciuti per l'infortunio occorso dal giocatore Chiappini Massimiliano e ben lieti dell'esito del P.S. conclusosi positivamente per l'atleta, riteniamo opportuno far notare come il giocatore del Viadana, descritto come Adolfo CAILA, ma non identificato in quanto dalle immagini prodotte non si legge il numero di maglia, effettua una pulizia in ruck in modo del tutto regolare. Il giocatore del Viadana entra in ruck basso per eseguire una normale azione di pulizia mentre il giocatore n. 5 del Colorno non ha una posizione tecnicamente adeguata nell'esecuzione del gesto. Il giocatore del Hbs Colorno, effettua poi un movimento come se si volesse rialzare per assumere una posizione più efficace e, nel frattempo, viene colpito con la spalla dal giocatore del Viadana, che entra in ruck e che solo successivamente solleva leggermente il braccio per accompagnarsi nella caduta. E' evidente che il giocatore del Viadana non vuole e non colpisce con il gomito il suo avversario e che l'impatto è conseguente alla prima corretta entrata di spalla. Si tratta di un deciso ma normale intervento di gioco in ruck avvenuto sotto il controllo dell'arbitro e del giudice di linea, che non lo hanno ritenuto meritevole di sanzione. Per questi motivi riteniamo infondato il reclamo presentato dalla società Hbs Rugby Colorno"*.

Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata al fine di utilizzare l'invocata prova video (ex art. 41 Reg. di Giustizia) è stato contattato telefonicamente il Direttore di gara, il **Sig. Manuel BOTTINO**, il quale ha potuto precisare quanto segue:

"l'episodio in contestazione non l'ho rilevato poiché nel momento che si era formato il raggruppamento, ho chiamato la ruck, ed ordinato ai giocatori del Colorno di fermarsi, ho girato la visuale verso la linea dei tre quarti bianchi (rectius Colorno) per chiamare di stare attenti alla linea del fuori gioco. Solo quando ho nuovamente portato lo sguardo verso il raggruppamento ho notato come il giocatore n. 5 bianco era a terra. Dopo alcuni secondi rendendomi conto dell'infortunio ho fischiato l'interruzione del gioco. Ci sono state le prime cure al giocatore da parte dei sanitari, con tempo fermo, e mi sono avvicinato all'assistente arbitrale, il signor Vincenzo SCHIPANI, chiedendo se avesse visto qualcosa e/o se avesse qualcosa da segnalarmi, ma lo stesso non aveva avuto modo di vedere l'episodio e l'infortunio seguendo altra azione di gioco."

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio non sia stato rilevato dalla terna arbitrale e concerna fatti violenti, procede alla visione della clip allegata al procedimento disciplinare da parte del RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD IN DATA 21 DICEMBRE 2020

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, a seguito di un raggruppamento dove partecipano diversi giocatori di entrambe le squadre, il giocatore n. 5 bianco (Chiappini) è tenuto dal giocatore n. 2 del Viadana che cerca di impedirgli di prendere il pallone a terra. Simultaneamente un altro giocatore del Viadana (lato sinistro dell'immagine n. 6) lo contrasta impedendogli di giocare il pallone. A questo punto il direttore di gara Manuel BOTTINO ordina di non giocare il pallone a terra e mentre il giocatore Chiappini è in fase di rialzarsi o quanto meno tenta di farlo, sempre bloccato dal n. 2 del Viadana, e dall'altro giocatore del Viadana con caschetto bianco, **viene colpito al volto da un altro giocatore del Viadana con la barba, con il caschetto nero e con una vistosa fasciatura al ginocchio destro.**

Il giocatore del Rugby Viadana 1970 SSD ARL, pertanto, volontariamente colpisce il giocatore del Rugby Colorno (Chiappini) con il gomito sinistro, con il classico movimento a colpire alzando il braccio che centra in pieno volto il giocatore del Colorno. Lo stesso cade all'indietro a peso morto, portandosi la mano destra alla fronte in stato di incoscienza.

L'azione è da considerarsi volontaria, portata verso un giocatore indifeso e/o che non aveva modo di difendersi essendo trattenuto da altri due giocatori del Viadana, intenti a non fargli giocare il pallone a terra.

L'azione è stata portata a conclusione (non si è limitata al tentativo), ed il giocatore del Rugby Colorno ha dovuto lasciare il terreno di gioco per essere trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma, dove a seguito di vari accertamenti gli è stata rilasciata una prognosi di giorni 30 di assoluto riposo.

Merita approfondimento la difesa del RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL nella parte in cui nega, di fatto, che il giocatore coinvolto nell'episodio sia Adolfo Roberto Erasmo CAILA, come indicato, invece, dalla ricorrente poiché lo stesso non sarebbe identificabile con il numero della maglia.

A mente dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo assume le informazioni che ritiene utili alla decisione.

In presenza di una contestazione sulla persona del signor Adolfo Roberto Erasmo CAILA, indicato dal RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD come autore del fallo antisportivo, si è proceduto ad acquisire l'intero video della partita, presente sull'app del sito federale.

Al Giudice Sportivo, limitatamente alla verifica del numero di maglia del signor Adolfo Roberto Erasmo CAILA, è stato sufficiente visionare circa 15/20 secondi successivi all'episodio in commento e più precisamente il tempo indicato sul video che va dal numeratore 1.28.45 al 1.29.04.

Dalle immagini si vede nitidamente come il signor Adolfo Roberto Erasmo CAILA ha il numero di maglia n. 4, porta una vistosa fasciatura al ginocchio destro, indossa un caschetto nero e ha una folta barba nera. **Tutti elementi visibili nelle immagini già visionate e prodotte dalla ricorrente.**

L'azione posta in essere dal signor Adolfo Roberto Erasmo CAILA configura la violazione dell'art. 27.1 lettera K (Qualora colpisca un avversario con il pugno o con il braccio, compreso il gomito o la spalla). Alla fattispecie concorrono entrambe le aggravanti previste dall'art. 27.2 (*Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà: qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario; qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*).

A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore del RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL Adolfo Roberto Erasmo CAILA, per futili motivi, colpisce volontariamente con il gomito il signor Massimiliano CHIAPPINI, centrandolo in pieno volto procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 30 (trenta), legittimando così l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.

In ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti su quelle attenuanti, si ritiene di aumentare la sanzione disciplinare di 1 (un) ulteriore mese di squalifica.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD IN DATA 21 DICEMBRE 2020

PQM

Il Giudice Sportivo, vista l'istanza presentata dalla società RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD e per essa dal suo legale rappresentante, il Presidente Mario PADOVANI, la ritiene meritevole di accoglimento avendo accertato che il proprio tesserato Massimiliano CHIAPPINI, sia stato colpito volontariamente ed in maniera molto pericolosa da una gomitata da parte del Sig. Adolfo Roberto Erasmo CAILA, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1. lett. K;

in ragione di ciò il Giudice Sportivo commina la sanzione disciplinare di 2 (due) mesi di squalifica;

Ritiene, inoltre, prevalenti nel concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti quest'ultime, ed in ragione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia, commina la ulteriore sanzione di 1 mese di squalifica, determinando, pertanto, la sanzione finale **in 3 (tre) mesi di squalifica, dal 28 Dicembre 2020 al 27 marzo 2021 compresi.**

Stante l'accoglimento dell'istanza, invita l'ufficio amministrativo alla restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia, versato alla società RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, a mezzo bonifico bancario.

Roma, 28 dicembre 2020

(Avv. Marco Cordelli)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**